



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Ufficio Circondariale marittimo di Fano**

**ORDINANZA N° 05/2018**

**RIPRESE CINEMATOGRAFICHE/TELEVISIVE E DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN  
AMBITO PORTUALE**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

**VISTA** la circolare titolo "Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera" serie I, n° 68, prot. n° 543782 in data 02/09/1970 del soppresso Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

**VISTO** il dispaccio prot. n°80/8544/R.E. in data 14/02/2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Ufficio Relazioni Esterne;

**VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima,

**RITENUTO** opportuno disciplinare le procedure per l'effettuazione di riprese cinematografiche/televisive e dei servizi fotografici nell'ambito del porto di Fano,

**ORDINA**

**Articolo 1**

1. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell'ambito del porto di Fano, oltre a munirsi di eventuali ulteriori nulla

osta/autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa, è tenuto a richiedere all' Ufficio Circondariale marittimo di Fano, la preventiva autorizzazione.

2. Le istanze, in bollo con allegata marca da bollo, intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di prevista effettuazione delle riprese o dei servizi.
3. Nell'istanza, oltre alle generalità complete del richiedente e degli operatori, devono essere indicati:
  - a) periodo, durata e motivo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare,
  - b) luoghi interessati,
  - c) copia delle eventuali, ulteriori autorizzazioni/nulla osta in possesso.
4. Gli operatori, durante le riprese/servizi, sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di polizia, le autorizzazioni di cui al presente articolo.

## **Articolo 2**

L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni responsabilità per danno direttamente o indirettamente riconducibile a comportamenti difforni da quanto impartito e dettato dal presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it/fano](http://www.guardiacostiera.gov.it/fano) .

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi:

- o degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- o dell'art. 53, comma 3 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii, per le violazioni commesse con unità da diporto.

Fano, 01/03/2018

**Il Capo del Circondario marittimo**

**T.V. (CP) Clara IASELLA**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate